



Sospensione per l'avvocato che si macchi del reato di furto aggravato dall'abuso di relazioni d'ufficio

Costituisce grave illecito disciplinare, contrario ai doveri di probità, dignità, decoro, correttezza e lealtà, il comportamento dell'avvocato che sottragga il portafogli ed altri valori ai colleghi di studio, a prescindere dall'importo delle somme sottratte (*Nel caso di specie, l'incolpato aveva asportato dal portafoglio della collega di studio la somma di euro 75 dopo essersi impossessato della borsetta che la collega stessa teneva nella propria stanza dello studio comune. In applicazione del principio di cui in massima, su impugnazione del COA di appartenenza dell'incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi cinque, in luogo della censura comminata in sede territoriale*).

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Melani Graverini\), sentenza n. 195 del 5 novembre 2021](#)

L'oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell'incolpato

In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Stoppani, rel. Melani Graverini\), sentenza n. 195 del 5 novembre 2021](#)